

LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 1982, N. 1

**Bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige
per l'esercizio finanziario 1982^{1 2}**

Art. 1

Sono autorizzati la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 modificato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1. gennaio al 31 dicembre 1982, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2

E' approvato in lire 48.400.000.000 in termini di competenza ed in lire 53.268.414.269 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1982.

Art. 3

E' autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1982 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

¹ Pubblicato sul B.U. 15 gennaio 1982, n. 3 – Numero straordinario.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

Art. 4

Per l'anno finanziario 1982 le somme, che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

Art. 5

Per l'anno finanziario 1982 le somme che si assegnano alle Province di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle Province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

Art. 6

Per le finalità previste dall'art. 25 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1982 la spesa annua di lire 150 milioni che si iscrive al cap. n. 355 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 7

Per le finalità previste dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 90 milioni che si iscrive al capitolo 1940 dello stato di previsione della spesa.

Art. 8

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

Art. 9

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, sono integrate le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui agli articoli n. 20 e n. 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6 sulla contabilità generale della Regione, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1981 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1982.

Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

Art. 10

E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 con le tabelle allegate.

Tabelle omesse

